

Prot. N.247/2021

Roma 11 marzo 2021

**Oggetto: Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative**

Con il Messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, che Vi alleghiamo per pronto riferimento, l'INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al **31 marzo 2021** dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, come previsto dall'art. 11, commi 10 bis e 10 ter, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 – Decreto Milleproroghe- convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

L'Istituto, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali:

- le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso;
- le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda le modalità operative l'INPS precisa che i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento non hanno inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono trasmettere domanda entro e non oltre il termine del **31 marzo 2021**. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell'Allegato n. 1 al presente messaggio.

Le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali, non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall'Istituto.

Infine, per le domande già inviate e, accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Cordiali saluti

**ASSOCOSTIERI**  
**Il Direttore Generale**  
**Avv. Dario Soria**

